

ATTO N. ORD 421

DEL 25/07/2025

Rep. di struttura ORD-UC1 N. 235

ORDINANZA DI VIABILITÀ

**DIPARTIMENTO VIABILITA' E TRASPORTI
DIREZIONE VIABILITA' 1**

OGGETTO: S.P. n. 50 “del Colle del Nivolet” dal km 11+550 al km 18+460
Ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale mediante limitazione degli accessi dei veicoli a motore. Stagione Estiva 2025 - “ Accordo per la regolamentazione della S.P.50 del Colle del Nivolet tra Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, Città Metropolitana di Torino, Regione Autonoma della Valle d’Aosta, Comune Ceresole reale, Comune di Valsavarenche”

IL DIRIGENTE

Considerato che l’Ente Parco, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 punto 1 comma f della L. 394/91, con Deliberazione straordinaria del Presidente n. 16 del 23/07/2025 avente ad oggetto “Diritti d’ingresso Area Parco ” ha avviato un percorso amministrativo che ha portato al consolidamento di una carta multiservizi che, oltre a consentire la regolamentazione degli accessi veicolari concedendo il diritto di parcheggio lungo l’ultimo tratto della SP50 del Colle del Nivolet solo ai veicoli autorizzati, permette l’utilizzo del servizio Navetta su gomma lungo la tratta sottoposta a regolamentazione ed una serie di agevolazioni, quali, ad esempio, visite guidate, ingresso gratuito nei bagni gestiti dal Parco, la distribuzione di materiale divulgativo oltre ad una scontistica presso i rifugi siti al Colle del Nivolet ed per altre attività didattiche e di accompagnamento turistico.

Per le motivazioni ampiamente indicate nell’ **“Accordo per la regolamentazione della S.P.50 del Colle del Nivolet tra Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, Città Metropolitana di Torino, Regione Autonoma della Valle d’Aosta, Comune Ceresole reale, Comune di Valsavarenche”**, approvato dalla Città Metropolitana di Torino con Decreto n. 223/2025 ed attualmente in fase di sottoscrizione dai soggetti coinvolti;

Preso atto di quanto contenuto nel “Progetto di Regolamentazione degli accessi veicolari alla strada del Nivolet” redatto dall’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso in accordo con la Città Metropolitana di Torino, la Regione Autonoma Valle d’Aosta, i Comune di Ceresole reale e Valsavarenche approvato contestualmente al Decreto sopra indicato che prevede la regolamentazione di accesso a un numero chiuso di veicoli sulla SP 50 del Colle del Nivolet tra il km 11+550 e il km 18+460 (pari a n. 350 per l’anno 2025) per motivi di sicurezza stradale nell’ambito di un’area a valenza turistica e ambientale del Parco Nazionale, mediante acquisto del diritto di parcheggio lungo la SP50 dalla località Serrù fino al termine della strada al piano del Nivolet, nel comune di Valsavarenche, oltre a servizi ulteriori sopra citati.

Considerato che l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso al fine di attuare quanto previsto nell’accordo approvato dalle parti, con n. Prot. 127848 del 24/07/2025 ha richiesto la regolamentazione della circolazione stradale, lungo il tratto della S.P. n. 50 “del Colle del Nivolet” dal km 11+550 al km 18+460 , nei giorni 26 e

27 Luglio e dal 2 al 31 Agosto.

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, alla regolamentazione della circolazione stradale mediante limitazione di accesso ai veicoli a motore aventi diritto di parcheggio acquisito con le modalità previste dall'accordo lungo la S.P. n. 50 "del Colle del Nivolet" dal km 11+550 al km 18+460 nei giorni del 26 e 27 Luglio e dal 2 al 31 Agosto, pari a un numero di 350 veicoli per la stagione estiva 2025.

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile dell'Unità Operativa n. 3 Ing. Renato Perra.

Dato atto che il responsabile del procedimento è l'ing. Matteo Tizzani Dirigente della Direzione Viabilità 1.

Dato atto dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2 e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

Dato atto che i responsabili dell'istruttoria hanno sottoscritto, rispetto al processo ordinanze stradali, la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e degli articoli 7 e 8 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino, depositata agli atti.

Visto l'obiettivo operativo "Efficientamento dei processi amministrativi in ambito viabilità - concessioni stradali, mezzi pubblicitari, ordinanze stradali, trasporti eccezionali, competizioni sportive, regolamentazione della circolazione" - cod. 1005OB19, riportato nel DUP - Definizione Obiettivi Operativi 2025 - Volume IV [Appendice alla Sezione Operativa] approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 75/2024 del 19/12/2024.

Visti:

- l'art. 5 c. 3 e l'art. 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 c. 3 e l'art. 6 c. 4 lett. a) e b) del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza "disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione e limitazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 01/07/2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.Lgs. 30/03/2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 07/04/2014 n. 56, il quale dispone che dal 01/01/2015 le Città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

ORDINA

- la regolamentazione della circolazione stradale mediante limitazione di accesso ai veicoli a motore aventi diritto di parcheggio, acquisito con le modalità previste dall'Accordo approvato, lungo la S.P. n. 50 "del

Colle del Nivolet” dal km 11+550 al km 18+460, nei giorni 26 e 27 Luglio e dal 2 al 31 Agosto, per un numero massimo pari a 350 veicoli per la stagione estiva 2025;

- l’attuazione di tutti gli obblighi, delle deroghe e delle prescrizioni sottoscritte con l’Accordo e i suoi allegati, richiamati e accolti integralmente in questa ordinanza;
- che le zone adibite a parcheggio, e come specificatamente individuate nell’Allegato A2 dell’Accordo, vengano presidiate dal personale del Parco del Gran Paradiso e dal personale dalla Polizia Locale del Comune di Ceresole Reale;
- l’installazione della segnaletica verticale informativa a carico del Parco del Gran Paradiso in numero, tipologia e ubicazione come dettagliato nell’Allegato A7 dell’Accordo.

In particolare ai sensi dell’Art. 6 dell’Accordo approvato:

“Il Parco si impegna, direttamente o per il tramite di un’Associazione allo scopo costituita, a mettere in atto, oltre a quanto già riportato in altri articoli, le seguenti attività:

- **presidiare il sito della SP50 al fine di regolamentare gli accessi, in base ai numeri di anno in anno concordati dalla Commissione, per garantire una pressione antropica compatibile con il rispetto delle valenze ambientali e della biodiversità dell’area;**
- **attivare e gestire il sistema elettronico di regolazione degli accessi posto in località Serrù, nonché dei sistemi di pagamento in loco e on-line;**
- **attivare e gestire il sistema di navette alternative per il trasporto pubblico fino al Colle del Nivolet.”**

Il Responsabile del procedimento determina di dare atto di aver verificato, rispetto alla posizione dei responsabili dell’istruttoria, la permanenza dell’insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l’installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116–122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all’Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i., entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Il Sottoscritto ing. Matteo Tizzani responsabile del procedimento di cui al presente provvedimento,

DA' ATTO,
DICHIARANDO E ATTESTANDO,

l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

Torino, 25/07/2025

IL DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 1)
Firmato digitalmente da Matteo Tizzani